

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3285

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CECCHERINI, AMADEI, CARIGLIA, CIAMPAGLIA

Presentata il 28 novembre 1974

**Proroga e modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438,
istitutiva della zona franca di parte del territorio della
provincia di Gorizia**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, parte del territorio della provincia di Gorizia, specificatamente delimitato, venne costituito in zona franca. Scopo del provvedimento fu di consentire alla popolazione isontina di superare le condizioni di disagio economico in cui si era venuta a trovare per le limitazioni territoriali imposte dal Trattato di pace e di favorire lo sviluppo delle attività produttive.

Di fatto, il regime di zona franca non fu mai attuato ed i benefici della legge si concretarono nella concessione di contingenti annui di prodotti per il consumo locale e per l'impiego industriale, in esenzione dai dazi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, nonché delle corrispondenti sovrimposte di confine. La stessa legge prevede inoltre l'esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali conseguenti a nuovi investimenti.

Questo trattamento agevolativo, parzialmente modificato con legge 11 dicembre 1957, n. 1226 e altri successivi provvedimenti per quanto concerne la quantità dei contingenti annui ed i prodotti ammessi a beneficio, veniva a scadere il 31 dicembre

1973. Con legge 27 dicembre 1973, n. 846, è stato ulteriormente prorogato per un anno.

Quest'ultimo provvedimento di proroga venne adottato sulla base di un duplice ordine di considerazioni, chiaramente enunciate nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato dal Governo.

Attraverso un approfondito esame compiuto dalle amministrazioni interessate, ed in particolare dall'Amministrazione finanziaria, sulla base anche di elementi di giudizio indicati da organi ed amministrazioni locali, era emerso che il regime agevolativo attuato nella provincia di Gorizia non aveva dato i risultati sperati. Non si è, difatto, verificato un concreto e sostanziale sviluppo dell'economia goriziana, tale da assicurare uno stabile e diffuso miglioramento delle condizioni socio-economiche della zona.

Da questa constatazione è scaturita la necessità, avvertita soprattutto in sede locale, di studiare nuove forme di intervento e di predisporre misure più adeguate agli obiettivi da raggiungere, nel quadro di una valutazione globale delle effettive esigenze di quel territorio e della possibilità che le condizioni ambientali e territoriali offrono

per lo sviluppo di specifiche attività economiche, idonee a favorire un permanente progresso dell'economia goriziana.

L'esame della complessa questione ha consigliato i sottoscritti proponenti di tenere presente, da un lato, la normativa comunitaria in tema di aiuti effettuati dallo Stato a imprese o a particolari settori produttivi e degli orientamenti manifestatisi in sede CEE per la regolamentazione degli aiuti a finalità regionali; dall'altro, la necessità di attuare un piano di intervento compatibile con i principi informativi e le linee direttive della riforma tributaria.

In verità risulta che l'Amministrazione finanziaria non ha mancato di dedicare la sua attenzione al problema, sollecitando, per ora invano, l'apporto delle altre amministrazioni statali interessate per il parere di competenza.

Poiché le conclusioni ministeriali hanno tardato a concretizzarsi e questo ritardo può pregiudicare l'emanazione di nuovi provvedimenti in sostituzione di quelli scadenti il 31 dicembre 1974, i sottoscritti hanno ritenuto doveroso presentare questa proposta di legge che è tale da soddisfare le attese della popolazione e delle forze produttive isontine. È da segnalare che esse hanno operato ed operano tuttora in condizioni obiettivamente difficili.

Le soluzioni proposte hanno tenuto conto dei suggerimenti e delle richieste avanzate da organismi locali, i più rappresentativi, come il consiglio provinciale, quello comunale di Gorizia, la Camera di commercio ecc.

In proposito appare opportuno segnalare che il consiglio comunale di Gorizia nella seduta del 26 luglio 1974 approvava all'unanimità — meno un astenuto — un ordine del giorno nel quale, in primo luogo è manifestata la preoccupazione che a meno di sei mesi dalla scadenza della legge di zona franca non risultava essere approntato alcun provvedimento governativo di rinnovo delle forme in questione. Il voto auspica, tra l'altro, che il provvedimento agevolativo abbracci un arco di tempo di almeno 15 anni per superare il dannoso senso di provvisorietà che ne limiterebbe l'efficacia. Indi, di usare gli accorgimenti necessari per adattare le agevolazioni al mutare delle necessità e delle situazioni, mediante la possibilità di revisione annuale dei contingentati riguardanti la qualità degli stessi e non la quantità degli impegni finanziari dello Stato e, comunque, mantenendo le altre agevolazioni fiscali nell'originaria ampiezza. Infine, affidare la gestione degli strumenti agevolativi fiscali agli enti locali con la collaborazione tecnica della Camera di commercio, lasciando però al Comitato provinciale prezzi la fissazione dei prezzi di tutti i prodotti contingentati, destinati al fabbisogno della popolazione.

A conclusioni analoghe è pervenuto il consiglio provinciale di Gorizia, riunito in seduta straordinaria il 29 luglio 1974.

A questi principi — ripetesì — è ispirata la presente proposta di legge, per cui i sottoscritti proponenti formulano voti affinché il Parlamento voglia approvarla tempestivamente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, numero 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, numero 1036); 27 dicembre 1973, n. 846, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1989 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Le tabelle A e B previste dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

ART. 3.

La tabella A di cui al precedente articolo 2 comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo nei limiti delle quote annualmente stabilite dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia alla popolazione residente nel territorio sopra indicato.

È ammessa la preventiva lavorazione — presso stabilimenti operanti in questa zona — dei contingenti di cui ai numeri 2, 3 e 5 della tabella A annessa alla presente legge.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze — sentito il parere espresso dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia (integrata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6) — i contingenti di cui ai commi precedenti potranno essere variati quantitativamente così come potranno essere aggiunti nuovi generi e tolti quelli esistenti, con scadenza biennale, e fermo restando il valore globale delle agevolazioni.

ART. 4.

L'esenzione decennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si intende convertita e tra-

sferita sulle imposte di cui agli articoli 26, ultimo comma, e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 5.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è abrogato.

ART. 6.

Ad integrazione della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, già modificata con legge 18 ottobre 1960, n. 1225, viene altresì riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, fino al 31 dicembre 1989 e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

La misura di tale diritto di prelievo dovrà essere determinata di anno in anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il parere espresso dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

I prelievi di cui sopra sono destinati esclusivamente allo sviluppo socio-economico della provincia di Gorizia.

Alla gestione dei diritti di prelievo secondo le destinazioni previste dal comma precedente provvede la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata, all'uopo, da sei rappresentanti del comune di Gorizia di cui quattro espressi dalla maggioranza consiliare comunale e due dalle minoranze, da un rappresentante del comune di Savogna d'Isonzo, da un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Gorizia, dall'intendente di finanza e dal direttore della dogana di Gorizia.

La fissazione dei prezzi dei prodotti contingentati destinati alla popolazione è di competenza del Comitato provinciale prezzi di Gorizia.

ART. 7.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, prima di deliberare su materie riguardanti

l'amministrazione dei contingenti agevolati e su quanto altro previsto dalla presente legge. deve richiedere il parere della commissione consultiva, composta e costituita secondo il regolamento per l'amministrazione del servizio di zona franca adottato dalla giunta medesima ed approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 8.

Entro il 31 dicembre 1980 sarà provveduto — ai sensi dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 — all'istituzione di un punto franco nell'ambito del complesso autoportuale del comune di Gorizia, secondo le modalità che verranno descritte nell'apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 166 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e con la localizzazione descritta nella planimetria allegata al decreto di istituzione.

ALLEGATO 1.

TABELLA « A »

Numero progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo
1	Bestiame bovino (resa 50 %) e/o carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	Tonnellate 2.000 (peso morto)
2	Burro e grassi alimentari	Tonnellate 750
3	Oli alimentari	Tonnellate 800
4	Caffè	Tonnellate 650
5	Zucchero	Tonnellate 4.000
6	Birra di produzione nazionale	Ettolitri 15.000
7	Birra di produzione estera	Ettolitri 1.500
8	Pesce preparato e comunque conservato	Tonnellate 500
9	Funghi e legumi secchi	Tonnellate 500
10	Frutta secca e succhi di frutta, frutta preparata e comunque conservata	Tonnellate 250
11	Formaggi e latticini	Tonnellate 1.200
12	Salumi, carni insaccate, affumicate e stagionate e comunque preparate e in scatola	Tonnellate 1.500
13	Liquori e distillati da cereali	Ettanidri 1.500
14	Legname per costruzione e lavoro	Metri cubi 3.000
15	Benzina	Tonnellate 30.000
16	Gasolio	Tonnellate 15.000
17	Lubrificanti	Tonnellate 500
18	Mais	Tonnellate 1.500
19	Farina di soja	Tonnellate 150
20	Farina di pesce	Tonnellate 150

ALLEGATO 2.

TABELLA « B »

Numero progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Zucchero	Tonnellate	6,000
2	Cacao	Tonnellate	500
3	Burro di cacao	Tonnellate	250
4	Glucosio	Tonnellate	3,000
5	Spiriti	Ettanidri	5,000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato	Tonnellate	25,000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	Metri cubi	25,000
8	Acqua ragia	Tonnellate	110
9	Albumina	Tonnellate	5
10	Coloranti chimici	Tonnellate	45
11	Carta e cartoni	Tonnellate	20,000
12	Oli combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi .	Tonnellate	80,000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto . .	Chilogrammi	4,000,000
14	Tessuti di cotone greggi	Chilogrammi	6,000,000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi	Chilogrammi	500,000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi .	Metri	1,000,000
17	Energia elettrica	Kwh.	120,000,000
18	Bronzo e leghe varie	Tonnellate	50